



Comune di Zoagli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n°136 DEL 14-11-2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. VARIAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **15:30**, previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori che previa effettuazione dell'appello nominale risultano:

DE PONTI Fabio	SINDACO	Presente videoconferenza	in
MACCIO' Cesare	Vice Sindaco	Presente videoconferenza	in
COLI Rita	Assessore	Presente videoconferenza	in

Risultano pertanto presenti n. 3 componenti ed assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Rossella CAPRARA.

Il Fabio DE PONTI, nella qualità di SINDACO, invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Comune di Zoagli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati in calce;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, la Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n°267/2000, in relazione alla necessità espressa nell'allegata proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore nel 2021 dei nuovi canoni sono state sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;



Comune di Zoagli

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2021, ad oggetto: "Regolamento e tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione." (c.d. CUP);

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall'applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, secondo l'interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza;

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Rilevato il Canone Unico rappresenta un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa, appare ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato concorrenti;

Ciò premesso, si ritiene necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale graduale del Canone, mediante confronto con le tariffe applicate nei comuni limitrofi e sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024 e dall'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, in deroga al principio di invarianza dei prezzi;

Preso atto che lo schema tariffario, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risponde alle esigenze dell'Ente ed è in linea con le disposizioni normative vigenti, ed è congruo e adeguato all'attività prestata dagli operatori;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



Comune di Zoagli

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie; Visto lo Statuto Comunale; Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di Legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rideterminare per l'anno 2026 le tariffe, come riportate nelle schede allegate che formano parte integrante sostanziale della presente deliberazione (**allegato A**); secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024 e dall'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, in deroga al principio di invarianza dei prezzi;



Comune di Zoagli

3) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti del sito web dell'Ente.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di procedere, la Giunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con separata votazione ed unanimità dei voti espressi in forma palese ai sensi di Legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Zoagli

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 13-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Francesca Tarabocchia

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 13-11-2025

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Francesca Tarabocchia



Comune di Zoagli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Fabio DE PONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossella CAPRARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi al n. 767

Zoagli, 17-11-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Rossella CAPRARA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La suesesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile contestualmente alla sua adozione, per
effetto di apposita distinta e separata dichiarazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.

Zoagli, 17-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossella CAPRARA